

**Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.**

**"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."**

**(Pubblicato in S.O. della G.U. 27 settembre 1996, n. 227)**

**Art. 11.**

*Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili*

1. Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorità competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2. Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3. La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali urbane", così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.
4. Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5. Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6. I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

**Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 13 giugno 1983, n. 1030**

Oggetto: Orientamenti relativi alle facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide (D.P.R. n. 384/1978, articoli 3, 4, 5 e 6)

Il D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 costituisce il Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge n. 118 del 30 marzo 1971, concernente l'eliminazione delle "barriere architettoniche" e delle situazioni emarginanti al fine di "facilitare la vita di relazione" alle persone con problemi di movimento.

In particolare gli articoli 5 e 6 del citato D.P.R. n. 384 riguardano le facilitazioni che tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute a predisporre, mettendo in atto ogni possibile provvedimento ed accorgimento, per consentire e facilitare la circolazione e la sosta dei veicoli privati al servizio di persone con "capacità di deambulazione sensibilmente ridotta", detentrici dello "speciale contrassegno", approvato con Decreto n. 1176 dell'8 giugno 1979, valido su tutto il territorio nazionale.

Detto art. 5 consente agli aventi diritto di circolare e sostare con il veicolo da essi utilizzato, anche "nei centri abitati, nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente o generale, oppure sia stata vietata o limitata la sosta".

Unica eccezione, esplicitata dal 2° comma dell'art. 5 stesso, è quella che vieta la circolazione e la sosta "sui percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo".

L'auto privata è stata riconosciuta come indispensabile ausilio protesico per le persone con limitate o impedito capacità motorie, detentrici dello "speciale contrassegno".

Esse, infatti, per i loro spostamenti nell'ambito degli spazi cittadini, essenziali per le attività lavorative e di relazione, non dispongono attualmente di nessun'altra reale possibilità alternativa in quanto i mezzi di trasporto collettivo (metropolitana, tram, autobus, ecc.) non sono accessibili alle persone che hanno consistenti limitazioni nella deambulazione.

Le succitate facilitazioni per la circolazione e la sosta risultano perciò assolutamente conseguenti al principio costituzionale, sancito dall'art. 3, dell'eguaglianza tra tutti i cittadini.

Infatti la Corte Costituzionale ha costantemente ritenuto che, al fine di impedire che a danno di alcune categorie di persone siano disposte discriminazioni arbitrarie, il Legislatore debba adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse.

Pertanto, per quanto attiene all'interpretazione da dare alle norme previste dal citato art. 5 del D.P.R. n. 384/1978 per la circolazione e la sosta, questo Ministero, considerate le notevoli difficoltà che si riscontrano generalmente nello spostarsi e nel parcheggiare nell'ambito dei centri urbani, ritiene comunque opportuno che, per i veicoli al servizio di persone invalide, vengano accordate tutte le possibili facilitazioni, purchè detti veicoli non costituiscano, nei vari specifici casi, grave intralcio al traffico o effettive situazioni di pericolosità (ad es. sosta in zona di preselezione, in spazi di fermata autobus, in corsie riservate ai mezzi di trasporto collettivo).

Con la precedente circolare n. 310 del 7 marzo 1980, sono già stati forniti orientamenti e grafici esemplificativi, riguardo ad alcune problematiche ricorrenti che attengono l'argomento in questione, finalizzati a rendere omogenei i comportamenti e le interpretazioni da parte delle Amministrazioni comunali, alle quali spetta l'effettiva applicazione delle prescrizioni di legge.

A vari anni dall'emanazione del citato D.P.R. n. 384/1978, tenendo anche conto dei quesiti pervenuti, si ritiene opportuno fornire ulteriori elementi e direttive per effettuare sull'argomento, che riveste rilevante interesse sociale, un'adeguata opera d'informazione in particolar modo nei confronti degli utenti della strada e degli organi di vigilanza responsabili dell'osservanza di quanto prescritto.

A tal fine va tenuto presente quanto segue:

### **1) Zone interdette al traffico normale**

**Nei centri urbani, vengono usate da parte delle Amministrazioni comunali disposizioni che, di norma, operano una "disciplina limitativa del traffico" per alcune vie o piazze e che consentono pertanto l'accesso solo ad alcune categorie di veicoli per l'espletamento di particolari servizi pubblici o di pubblica utilità (mezzi per la nettezza urbana, per servizi postali, bancari, di vigilanza, auto di servizio di Amministrazioni pubbliche e del Corpo**

**Diplomatico, mezzi per il trasporto di turisti, per operazioni di carico e scarico, taxi, ecc.). Di conseguenza, nei luoghi in cui è limitata la circolazione e la sosta, ancorché consentita ad una sola delle categorie sopra citate di veicoli, essa deve intendersi estesa, di norma, anche alle auto al servizio di persone invalide, munite del citato "contrassegno speciale". Unica eccezione alle facilitazioni succitate, esplicitata dall'art. 5, secondo comma, riguarda i soli "percorsi preferenziali riservati ai veicoli destinati al trasporto pubblico collettivo".**

**Qualora i "percorsi preferenziali" e/o le corsie preferenziali vengano riservati oltre che ai "mezzi di trasporto pubblico collettivo" anche ai taxi ovvero ad altre categorie di veicoli di pubblica utilità e non sia agevole mediante percorsi alternativi raggiungere servizi, attrezzature, uffici o residenze che risultino dislocati lungo tali percorsi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello "speciale contrassegno"; infatti, in caso contrario esse verrebbero a trovarsi materialmente impedito nello svolgimento di azioni riguardanti la loro vita di relazione o lavorativa.**

Va precisato, tra l'altro, che il numero medio di tali auto in circolazione è comunque irrilevante nei confronti delle altre categorie di veicoli generalmente autorizzati.

## **Pago o non pago?**

*Nei parcheggi delimitati dalle linee blu, le persone disabili con contrassegno pagano o non pagano?*

Molti Lettori continuano a chiedere lumi sui parcheggi per disabili, in particolare sui parcheggi a pagamento, quelli – per intenderci – delimitati dalle **linee blu**. Si paga o non si paga? Il disorientamento è notevole anche perché l'applicazione è difforme da comune a comune. Da una nostra veloce indagine sembrano pochissimi i comandi della **Polizia Municipale** (chiamiamoli anche vigili) al corrente delle chiare indicazioni fornite dal **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** da oltre un anno.

## **Un anno fa**

La **Direzione generale per la motorizzazione** (Dipartimento per i trasporti terrestri) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, interpellata da un'associazione di persone disabili (l'ANGLAT), ha emanato una nota (6 febbraio 2006, Prot n. 107) in cui ha affrontato, con chiarezza e una volta per tutte, la questione della **gratuità dei posteggi** delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio di persone invalide detentrici di speciale contrassegno.

Innanzitutto viene sottolineato che il **Codice della strada** attribuisce esclusivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di impartire ai prefetti e agli Enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della **circolazione sulle strade** e attribuisce allo stesso la competenza ad impartire le direttive per l'organizzazione della circolazione e della segnaletica.

Questo significa che le indicazioni di quella nota sono **cogenti anche per i comuni** sulle strade di loro competenza e a quelle istruzioni si debbono attenere.

## **Gratuità**

La nota richiama in premessa la normativa in materia di agevolazioni alla circolazione e alla sosta dei **veicoli al servizio di persone con disabilità** e le disposizioni in materia di rilascio del "contrassegno invalidi".

Prosegue evidenziando come si evinca dalla normativa vigente “la chiara volontà del Legislatore di voler **facilitare la mobilità dei disabili** anche con misure che attengono specificamente al settore della sosta, ivi compresa l’**esenzione dal pagamento di tariffe orarie** per il parcheggio”.

E conclude: “Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo **stallo a lui appositamente riservato**, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell’Ente proprietario, di un **maggior numero di stalli riservati**”.

L’indicazione è chiara: è sufficiente applicarla. E farla conoscere. Se vi viene elevata una contravvenzione per sosta in “zona blu”, **presentate ricorso** citando anche quella nota. Se siete invece responsabili di qualche associazione, fate conoscere questa disposizione alla Polizia Municipale della vostra città.

La nota è disponibile nel sito **HandyLex.org** ([www.handylex.org](http://www.handylex.org))

### **Nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Direzione generale per la motorizzazione, 6 febbraio 2006, Prot n. 107**

*Oggetto: "Richiesta chiarimenti sulla gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno"*

Si corrisponde alla richiesta indicata in oggetto per svolgere alcune considerazioni sull'argomento al fine di arrivare ad un definitivo chiarimento, alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente. Innanzitutto si ricorda che l'articolo 5 del Codice della strada attribuisce esclusivamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di impartire ai prefetti ed agli Enti proprietari delle strade, direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2 del CdS, e che l'art. 35 attribuisce allo stesso la competenza ad impartire le direttive per l'organizzazione della circolazione e della segnaletica, sentito il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, per gli aspetti di competenza. Ciò premesso, si rappresenta che il legislatore ha posto particolare attenzione alla problematica afferente la sfera della disabilità, attraverso numerose norme che tendono a facilitare la mobilità di questa categoria di persone, nella convinzione che una utenza debole vada comunque garantita.

In particolare l'art. 188 del codice (Circolazione e sosta dei vicoli al servizio di persone invalide) e il DPR 24 luglio 1996. n. 503 (art. 11 e 12) prevedono che le persone con disabilità possano usufruire di importanti agevolazioni per facilitare la loro mobilità, a condizione che esponcano il contrassegno previsto dall'art. 381 del Regolamento. Si vedano anche gli articoli 7 comma 1, lett. d) e comma 4, ultimo periodo; 158, comma 2, lett. g) del CdS; art. 354, comma 4, del Regolamento. In proposito si ricorda che l'esposizione di tale contrassegno, valido su tutto il territorio nazionale, autorizza la circolazione e la sosta dei vicoli a servizio delle persone con disabilità, in deroga ad alcune prescrizioni di legge, mettendole, al contempo, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni. Per quanto riguarda l'oggetto del quesito, dalla lettura degli articoli citati, si evince la chiara volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione da pagamento di tariffe orarie per il parcheggio.

Tale convinzione è supportata dalla lettura congiunta del comma 5 dell'art. 11 del [DPR 24 luglio 1996, n. 503](#), che prevede: "nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.", e dell'art. 188, comma 3: **"i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a**

**norma del comma 2 (ovvero munite di contrassegno) non sono tenute all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciate in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.". Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell'Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati".**

Per quanto riguarda la risposta del Ministero dell'Interno, citata in ambedue le note di riscontro, ad un quesito posto dalla Prefettura di Bergamo, si fa notare che trattasi di problematica di tutt'altro genere, riguardando specificamente l'applicazione dell'art. 157, comma 6, del CdS. Infatti se è pur vero che ai sensi del detto comma viene disposto, in via generale che "nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione", **va da sé che, ove il soggetto non sia tenuto all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo, la segnalazione dell'orario in cui la sosta ha avuto inizio risulta priva di motivazione.**

Peraltro lo stesso Ministero suggerisce la possibilità di escludere la illiceità di comportamento, in presenza di particolari situazioni manifestate dalle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 4 della legge 689/81, ove sia invocato lo stato di necessità.

Il Direttore Generale

(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

I benefici dei quali i portatori di handicap godono, in materia di parcheggio, possono quindi essere elencati come segue: gratuità nelle aree blu, accesso con la vettura nei centri storici, all'interno dei Parchi laddove l'accesso è consentito ad altre categorie (come ad esempio i mezzi del Comune), nelle ZTL, disponibilità di parcheggi ad hoc per disabili, transito veicolare consentito anche in deroga ai provvedimenti di limitazione del traffico (ad esempio targhe alterne).

Il problema però sorge là dove il contrassegno invalidi viene usato impropriamente o abusivamente. Soprattutto oggi, con l'introduzione in molte città delle aree blu e a sosta limitata, moltissime persone stanno approfittando della presenza di un anziano in famiglia per farsi concedere il contrassegno ed usarlo abusivamente, visto che magari il loro congiunto con gravi difficoltà motorie non esce mai di casa perchè in pessime condizioni di salute.

**Ministero dell'Interno**  
**Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale Servizio Polizia**  
**Stradale - Divisione II**

**Circolare Ministero Interno 5 maggio 1999**

Prot. N.300/A/42756/  
103/48

Oggetto: Sosta degli autoveicoli condotti dai portatori di handicap. Mancata esposizione del contrassegno

In relazione al quesito proposto, questo Ufficio ritiene che la mancata esposizione del contrassegno autorizzativo per gli spazi riservati ai veicoli per persone invalide, dovuta a dimenticanza o caso fortuito, non possa essere assimilata alla mancanza del titolo stesso.

L'ordinamento giuridico, peraltro, non prevede alcuna ipotesi specifica a carattere sanzionatorio nel caso di mancata esposizione del contrassegno, regolarmente rilasciato.